

**Tribunale di Verona – Sentenza 4.2.2011  
(Composizione monocratica - Giudice RIZZUTO)**

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Preliminarmente si dà atto che viene omissis lo svolgimento del processo alla luce dell'attuale disposto di cui all'art. 132 c.p.c. applicabile anche ai giudizi instaurati prima del 4.7.2009.

Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda che l'attrice ha avanzato quale erede del padre R.A. nei confronti della Banca... per ottenere copia degli estratti conto e della documentazione concernente la posizione titoli, compresa quella relativa a depositi al portatore, anche se estinti, facenti capo alla madre T.A. coniuge in regime di comunione dei beni ex art. 177 cod. civ. con il de cuius R.A., e ciò al fine di poter determinare correttamente le quote nel giudizio di divisione in corso tra i coeredi di R.A. tenuto conto che T.A. in detto giudizio non aveva esibito i conti correnti, i depositi, i libretti a lei intestati.

Tanto premesso, la domanda, diversamente da quanto indicato nell'ordinanza di rigetto dell'istanza ex art. 186 ter c.p.c., è fondata e deve essere accolta.

Ad un più attento esame della controversia, pur condividendosi i principi sottesi a tale ordinanza secondo i quali, da un lato, il diritto all'esibizione è un diritto di natura processuale ed è espressione del più generale diritto alla prova e, dall'altro, che la legittimazione ad agire ex art. 119 d.lgs n. 385 del 1993 spetta a coloro cui la legge accorda tale diritto, deve tuttavia procedersi ad un coordinamento delle disposizioni in esame in modo tale che non vi siano ingiustificati vuoti di tutela.

Ciò posto, per quanto concerne il diritto all'esibizione, deve prendersi atto che tale diritto, certamente di ordine processuale e, in astratto, connotato dal carattere della strumentalità finalizzata a consentire, attraverso la mediazione del processo, l'accertamento ed il soddisfacimento di un diverso diritto di natura sostanziale, trova tuttavia una tutela, seppur di natura cautelare, nell'art. 670 n. 2 c.p.c.

In relazione al concetto di "diritto all'esibizione o alla comunicazione" di cui all'art. 670 c.p.c., per la verità, non vi è uniformità di giudizio né da parte della dottrina né da parte della giurisprudenza atteso che una prima tesi ritiene che la controversia che legittima il sequestro deve essere necessariamente collegata ad una pretesa di diritto sostanziale sul mezzo di prova mentre altra maggioritaria tesi ritiene che il sequestro di cui al n. 2 dell'art. 670 c.p.c. rappresenta l'aspetto cautelare della esibizione. In questo senso si è espressa la Corte di Cassazione secondo la quale *"il sequestro giudiziario di libri, registri documenti... non è condizionato alla esistenza di una controversia sul diritto all'esibizione ma è consentito ogni qual volta la cosa serva come prova e sia indispensabile l'acquisizione ai fini dell'accertamento dei fatti"* (cfr. Cass. n. 12705 del 1993).

Se dunque l'ordinamento prevede una tutela cautelare che consente il sequestro di documenti quando sia indispensabile l'acquisizione di documentazione ai fini dell'accertamento di fatti, può ritenersi sussistente un diritto a tale acquisizione, benché, sotto questo profilo, non vi è uniformità di vedute in relazione agli effetti del sequestro in rapporto al principio dell'incoercibilità dell'ordine di esecuzione (cfr. la presa di posizione del Tribunale di Verona nell'ordinanza 5.6.2006 e le diverse posizioni della dottrina sul punto).

Il riconoscimento di un diritto all'acquisizione strumentale di documentazione, pur mantenuto in un ambito processuale alla luce del diritto positivo e senza arrivare ad interpretazioni costituzionalmente orientate del diritto alla prova come diritto delle parti di poter fornire concretamente in giudizio la prova delle proprie pretese, impone, tuttavia, laddove sia positivamente previsto un diritto sostanziale alla consegna dei predetti documenti, una interpretazione estensiva della norma, interpretazione che costituisce il risultato di un'operazione logica diretta ad individuare il reale significato e la portata effettiva della norma, che permette di determinare il suo esatto ambito di operatività, anche oltre il limite apparentemente segnato dalla sua formulazione testuale.

E' vero che, come evidenziato nell'ordinanza del 9.7.2008, il diritto di cui all'art. 119 d.lgs n. 385 del 1993 è letteralmente riconosciuto "al cliente, a colui che gli succede qualunque titolo e a colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni" e che il fondamento giuridico del diritto di cui all'art. 119 va ricercato nel rapporto contrattuale instaurato con la banca dal sottoscrittore. Laddove tuttavia tale rapporto contrattuale, formalmente instaurato da una parte, sia riconducibile anche ad altro soggetto, il diritto sostanziale alla consegna deve riconoscersi anche a detto soggetto in un'accezione ampia del concetto di "cliente".

E' evidente che l'ampliamento del concetto di cliente è consentito soltanto a fronte di una rigorosa individuazione del titolo legittimante la riconducibilità del rapporto contrattuale bancario a soggetto diverso dal sottoscrittore formale del contratto bancario.

Nella specie, ai fini della risoluzione della vertenza deve procedersi ad un accertamento incidentale sul titolo fondante la pretesa posto che l'attrice ha agito in qualità di erede di R.A. sul presupposto che lo stesso fosse comproprietario, in virtù delle norme in materia di comunione legale dei beni, dei diritti di crediti esclusivi vantati dalla moglie nei confronti dell'istituto di credito.

Sul tema è noto che il saldo attivo di un conto corrente bancario è sempre stato considerato "diritto di credito" del solo coniuge se unico correntista, che non poteva essere ricompreso nella nozione di "acquisti" di cui all'art. 177 comma 1 lett. A) (cfr. in questo senso Cass. n. 21098 del 2007). Le conseguenze di tale corretta affermazione devono essere temperate dalla valutazione che il saldo di conto corrente, pur non rientrando nella nozione di acquisti ai sensi della lettera a) rientra comunque nella comunione dei residui ai sensi dell'art. 177 lett. C). La Corte di Cassazione ha recentemente precisato che "il saldo di conto corrente bancario intestato soltanto ad uno dei coniugi in regime di comunione legale dei beni (titolarità individuale) e nel quale siano confluiti proventi dell'attività separata svolta dallo stesso, entra a far parte della comunione legale dei beni al momento dello scioglimento della comunione stessa con conseguente sorgere solo da tale momento di una titolarità comune dei coniugi sul saldo stesso. Lo scioglimento produce l'effetto di attribuire al coniuge superstite una contitolarità propria sulla comunione e, quindi, un diritto proprio sulla metà dei frutti e dei proventi residui già esclusivi del coniuge superstite" (cfr. Cass. n. 19567 del 2008).

In relazione alla citata sentenza n. 19567 del 2008 della Corte di Cassazione, è opportuno precisare che, nel caso esaminato dalla Corte, il coniuge defunto era il titolare esclusivo del conto corrente e al coniuge

superstite è stato riconosciuto un diritto proprio e non ereditario sulla metà dei proventi, nondimeno ritiene questo giudice che i condivisibili principi ivi espressi debbano essere applicati anche al diverso caso di morte del coniuge non intestatario con cristallizzazione, a quel momento, della situazione economica del coniuge defunto, che deve ricomprendere anche la comunione de residuo.

Alla luce di quanto sopra deve dunque ritenersi che, al momento dello scioglimento della comunione dei coniugi T.-R. determinata dal decesso del marito R., il saldo del conto corrente intestato alla moglie, salvo diverse valutazioni da svolgersi nel separato giudizio, sia entrato a far parte della comunione de residuo che deve essere intesa come cristallizzazione della situazione economica del coniuge al momento della sua morte. In considerazione della accezione ampia di cliente sopra indicata, deve perciò ritenersi fondata la pretesa, avanzata sulla scorta dell'art. 119, dell'attrice di ottenere copia della documentazione bancaria formalmente intestata alla sola T.A. ma di fatto riconducibile anche al coniuge defunto R.A..

La complessità della materia con orientamenti giurisprudenziali non uniformi giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.

Quanto alla posizione dei convenuti T.A., R.R. e R.S., deve prendersi atto che alcuna domanda risulta agli stessi rivolta. La loro citazione in giudizio trova però una giustificazione in fatto nel contenzioso che vede le parti contrapposti e nel comportamento processuale della convenuta T. che non ha esibito in giudizio i documenti di cui al presente giudizio e che poteva avere un interesse ad esporre ragioni di diritto a suffragio del rigetto delle pretese dell'attrice di tal ché si ritengono sussistenti motivi per la compensazione delle spese di lite.

#### **PQM**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, in parziale accoglimento delle domande dell'attrice

condanna la Banca... a consegnare all'attrice copia degli estratti dei conti intestati a T.A., della posizione titoli e di ogni altra documentazione relativa a rapporti bancari intestati a T.A. con riferimento al periodo 31.5.1996 - 31.5.2001;

compensa le spese di lite tra le parti.